



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 167/15/CONS**

**ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ  
FOX INTERNATIONALS CHANNELS ITALY S.R.L. DI DEROGA AGLI  
OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE CINEMATOGRAFICHE DI  
ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI OPERE EUROPEE  
SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI**

**(Palinsesti “Fox Animation” e “Fox Comedy”)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 20 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS, di seguito *Regolamento quote*;

VISTA la delibera n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”, di seguito *Regolamento deroghe*;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito *Decreto*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con note prot. n. 64902 e prot. n. 64910, acquisite in data 30 dicembre 2014, la società Fox International Channels Italy S.r.l. (di seguito, anche “FOX” o “la Società”) ha presentato formale istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per i propri palinsesti, rispettivamente denominati “*Fox Animation*” e “*Fox Comedy*”, della deroga all’obbligo “*di diffusione di opere cinematografiche*”

*di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni*”, “*di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte*” di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto, e di “*obbligo di trasmissione in favore di opere specificamente rivolte ai minori*” di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*. Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato che i palinsesti di cui all’oggetto soddisfano una delle tre condizioni di cui all’art. 4, comma 1, della delibera n. 186/13/CONS, ossia quella prevista dalla *lett. c)* in materia di natura tematica. Infine, la società ha richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*fino alla scadenza dell’autorizzazione o al mutamento della linea editoriale*”;

- 2) In data 27 gennaio 2015 (prot. n. 17596 e n. 17620), è stato avviato il procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione per i palinsesti in oggetto, della deroga agli obblighi richiesti, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, l’Autorità ha contestualmente richiesto alla Società ulteriori elementi informativi finalizzati alla valutazione dell’istanza in oggetto, con particolare riferimento ai profili di cui all’art. 4, comma 2, del *Regolamento* di cui alla delibera n. 186/13/CONS. La Società ha depositato la documentazione integrativa richiesta in data 16 febbraio 2015 (prot. n. 23538 e n. 23540) e in data 19 marzo 2015 (prot. n. 28892 e n. 28905), producendo all’Autorità informazioni integrative coerenti con quanto dalla stessa richiesto;
- 3) Per quanto riguarda il palinsesto "*Fox Animation*", questo è canale tematico dedicato al 70% al genere c.d. *Fiction* americane, inteso per un pubblico di ragazzi e giovani adulti, che si compone, come descritto dalla Società, di “*serie animate caratterizzate da una linea editoriale comune che si sostanzia nella rappresentazione dello stile di vita, della filosofia e cultura propri degli USA e della loro evoluzione nel tempo, con stile grafico e linguaggio ironico e/o satirico tipici dei cartoni animati americani*”. La programmazione fornita agli atti rileva come questo proponga al proprio pubblico di riferimento (ragazzi e giovani adulti) un'offerta di prodotto audiovisivo coerente con quanto esposto, composta quasi integralmente da serie televisive animate di produzione statunitense, caratterizzate da uniformità grafica e dai tipici toni satirici e comici che contraddistinguono le serie di produzione USA; le stesse si connotano altresì sotto il profilo del formato e della durata, quasi mai superiore a trenta minuti che, unitamente alla visione reiterata di personaggi, temi e dinamiche, assicura un carattere di familiarità per il pubblico di riferimento. Tratti comuni delle opere presenti su “*Fox Animation*”, dichiara la Società, sono innanzitutto l'elemento dell'animazione, poi la selezione di *cartoon* parodici, ironici o surreali, la tipologia di una scrittura tipica della produzione americana nel genere, la presenza unicamente di serie animate rivolte consapevolmente a un pubblico di giovani adulti;
- 4) Con riferimento, poi, al palinsesto “*Fox Comedy*”, quest'ultimo è un canale tematico dedicato per almeno il 70% al genere c.d. *Fiction* americane, inteso per un pubblico di giovani adulti, che si compone di serie televisive caratterizzate da una linea editoriale comune, sostanziatesi nella rappresentazione dei comportamenti e dei rapporti tra personaggi in contesti tipicamente americani utilizzando un linguaggio ironico o anche satirico propri della cultura statunitense. La linea editoriale, derivante

dalla programmazione fornita agli atti, è specificamente dedicata, per la sua quasi totalità, a programmi seriali, con episodi di durata normalmente non superiore ai trenta minuti, mai destinati al circuito delle sale cinematografiche. Su “*Fox Comedy*”, lo spettatore può rintracciare un genere specifico della serialità americana, la *situation comedy*, contraddistinta da brevi episodi, tra i 20 e i 30 minuti, in cui il *setting* dell'episodio si ripete in una circolarità della storia che favorisce le dinamiche di fidelizzazione dello spettatore;

- 5) Entrambi i palinsesti hanno iniziato la propria attività a far data dal 1 novembre 2014 e fanno parte del *bouquet* di offerta diffuso in modalità *pay* sulla piattaforma satellitare;
- 6) In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 186/13/CONS. In proposito, come sopra riportato, la Società ha dato evidenza, a mezzo della esibizione dei palinsesti e dell'illustrazione della relativa programmazione, della natura tematica degli stessi;
- 7) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni, si rileva, in via generale, che tale tipologia di obbligo non risulta applicabile ai palinsesti in oggetto, in quanto rientranti nel regime di esenzione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a) e b)* del *Decreto*, in ragione del ricorrere del requisito della tematicità degli stessi, nonché della loro caratterizzazione “*non cinematografica*”. In proposito, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti c.d. generalisti o semi-generalisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. La previsione richiamata rende evidente che tali obblighi non siano applicabili ai palinsesti oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di canali tematici non cinematografici, non rientrano in alcuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare in merito a fattispecie simili (delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS, n. 467/14/CONS, n. 9/15/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
- 8) Per quanto riguarda la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di

dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per i palinsesti richiamati;

- 9) Al riguardo, la Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che, per tutti palinsesti richiamati, la scelta editoriale e di programmazione si palesa incompatibile con il rispetto dell'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, il cui rispetto sarebbe incongruente con la scelta effettuata dalla Società, non potendo la stessa, in caso di necessario rispetto dei suddetti obblighi, dare altresì continuità agli stessi investimenti, se non venendo meno al rispetto della propria libera scelta editoriale;
- 10) La Società, nella documentazione trasmessa, ha dato evidenza del fatto che, per entrambi i palinsesti richiamati, il rispetto dell'obbligo di investimento di cui all'oggetto rischierebbe infatti di deviare risorse fondamentali destinate all'acquisto e alla produzione di prodotti coerenti con la linea editoriale dei palinsesti e con il pubblico di riferimento degli stessi. A parere della Società, tale distorsione degli investimenti condurrebbe inevitabilmente a un calo di pubblico e produrrebbe, come effetto immediato, un grave pregiudizio economico alla Società, nonché l'insorgere di problematiche di carattere in tema di obblighi contrattuali e linea editoriale dei propri palinsesti;
- 11) Nel prendere atto di quanto sin qui rappresentato, si ritiene che il rispetto degli obblighi d'investimento nella produzione, finanziamento, pre-acquisto e acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, come definite dal Decreto, sia incompatibile rispetto alla libera scelta editoriale, soprattutto in considerazione della recente costituzione dei palinsesti in questione, la cui programmazione è iniziata, si ricorda, nel corso del mese di novembre 2014. La programmazione degli investimenti, in special modo per canali in fase di *start up*, quali i due palinsesti di cui all'oggetto, rappresenta un elemento strategico ed essenziale nel ciclo di vita aziendale, così come il ritorno degli stessi un presupposto sostanziale per la sua sopravvivenza.
- 12) L'acquisto di un prodotto, quale l'opera cinematografica di espressione originale italiana, per natura e genere non compatibile, né tanto meno sostituibile con quello trasmesso dal palinsesto in questione, rischierebbe di alterare in piano degli investimenti già in essere, impedendo di dare continuità agli stessi, tenendo altresì conto del necessario rispetto della libertà d'iniziativa economica costituzionalmente garantita, di non destinare risorse a opere, come quelle di carattere cinematografico, non coerenti con la propria linea editoriale. Dalla documentazione agli atti emerge come l'incidenza sui ricavi dei due palinsesti della cifra dedicata all'acquisizione di prodotto audiovisivo coerente con la linea editoriale sia decisamente preponderante: ebbene, l'eventuale inserimento di opere di carattere cinematografico potrebbe portare alla circostanza di distogliere risorse dall'investimento in opere coerenti con la propria linea editoriale e il relativo *target* di pubblico di riferimento. Soprattutto in canali così fortemente targettizzati, la cui remunerazione è funzione dei risultati, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi

pubblicitari con ciò arrecando un ingiustificato danno alla Società, in termini di ritorno economico e appetibilità della propria offerta commerciale, come già sancito dall'Autorità con le delibere n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS, n. 466/14/CONS, n. 467/14/CONS;

- 13) Inoltre, si ritiene opportuno specificare, dal lato dell'offerta disponibile, come i palinsesti per cui FOX richiede la deroga non siano accessibili autonomamente, ma facciano parte e integrino un'offerta più ampia comprendente una pluralità di palinsesti che già prevedono un'ampia offerta di contenuti cinematografici, anche per il tramite di palinsesti tematici dedicati al cinema.
- 14) Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originaria italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento in opere di produttori indipendenti di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto la società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti.
- 15) Con riferimento agli obblighi di trasmissione di opere rivolte ai minori, la programmazione dei palinsesti in questione non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte a tale categoria di soggetti e la particolare natura tematica dei palinsesti non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. La peculiare natura dei contenuti trasmessi fa sì che il *target* di riferimento del palinsesto in questione sia molto distante da quello contemplato dall'obbligo in questione. Si ritiene, pertanto, che con riferimento al disposto dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, l'eventuale trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori possa comportare una rilevante distorsione della linea editoriale, tale da compromettere la tematicità proposta e percepita dal pubblico di riferimento.
- 16) Con riferimento, infine, alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, si ritiene di poterlo estendere sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione della tematicità dei canali in questione.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, avanzata dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per i palinsesti "Fox Animation" e "Fox Comedy".

2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, avanzata dalla società Fox International Channels Italy S.r.l. per i palinsesti "Fox Animation" e "Fox Comedy".
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per il 2014, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
4. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.
5. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Fox International Channels Italy S.r.l. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 aprile 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani